

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Parere ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53)

Atto n. 382

Testo	Azione proposta	Motivazione	Note
<p>ART. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti: (..) g) "pertinenti persone fisiche o giuridiche": persone fisiche e</p>	<p>Aggiunger e medici prima di veterinari – qui e in tutti gli articoli seguenti</p>	<p>L'art 1 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) Entrata in vigore dal 04/12/2021 (GU n.276 del 19-11-2021) ha stabilito che la professione è del medico veterinario.</p>	

<p><i>giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i medici veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia; h) “professionista degli animali”: una persona fisica o giuridica che di professione</i></p>	<p>Non è chiaro l’ambito di attività dei professionisti degli animali e vanno quindi precisato.</p>	<p>Correttamente l’art. 8 parla di medici veterinari</p> <p>In Italia l’ambito riservato alla professione medico veterinaria non è ad oggi definito in una</p>	<p>Vedere nota all’art. 8</p>
--	---	--	-------------------------------

<p>si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari;</p> <p>i) <i>“operatore”</i>: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i medici veterinari;</p> <p>m) per <i>“ambulatori e cliniche veterinarie”</i> di cui all’articolo</p>	<p>“ambulatori e cliniche veterinarie”</p> <p>Sostituire con Strutture medico veterinarie</p>	<p>norma.</p> <p>in coerenza con la norma richiamata. Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003</p>	
--	--	---	--

<p><i>4, punto 27), lettera b), del regolamento si intendono quelli elencati nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.</i></p>			
<p><i>ART. 4 (Organizzazione delle autorità competenti)</i></p>		<p>Al fine di garantire standard uniformi nel territorio nazionale, si</p>	<p>Queste AC possano espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione</p>

		propone che anche la struttura organizzativa a supporto del responsabile sia definita tramite un Accordo Stato Regioni che ne fissi requisiti minimi	
<p><i>ART. 8 (Delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)</i></p> <p><i>(..) 4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse</i></p>		L'unica norma, per quanto datata, che elenca le prestazioni medico veterinarie è il DECRETO 19 luglio 2016, n.	Si ritiene opportuna la definizione delle attività delegabili alle persone fisiche/giuridiche, diverse dai medici veterinari al fine di evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni e possibili abusi di professione.

<p><i>dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilità previste</i></p>		<p>165.</p> <p>Va previsto un suo aggiornamento e/o una norma che definisce la competenza propria della professione del medico veterinario</p>	<p>DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.</p> <p>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto_dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-29&atto.codiceRedazionale=16G00177&elenco30giorni=false</p>
--	--	--	--

<p>dall'articolo 12 del regolamento.</p>			
<p>ART. 11 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale) 1. In deroga al comma 1, l'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario aziendale definendo formalmente i compiti</p>	<p>questa previsione genera solo sovrapposizioni di ruoli e compiti. si ritiene indispensabile un unico soggetto autorizzato</p>	<p>Nella gestione di alcuni allevamenti può certamente rendersi necessario anche l'intervento di più Medici Veterinari esperti, che si occupano in modo saltuario di alcuni aspetti</p>	<p>Vale la pena di ricordare che ClassyFarm è inserito nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), e consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ad aree di valutazione (biosicurezza; benessere animale; parametri sanitari e produttivi; alimentazione animale; consumo di farmaci antimicrobici; lesioni rilevate al macello). Si tratta di uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta all'antimicrobico resistenza e rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, ma nello stesso tempo offre agli allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere all'eccellenza</p>

<p><i>assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.</i></p>	<p>o ad operare per conto dell'allevatore.</p>	<p>specifici, come l'alimentazione, la podologia, la ginecologia, la qualità delle produzioni ecc.... ma questi professionisti non coincidono con il ruolo del Veterinario Aziendale definito dal MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 07 dicembre 2017 Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale</p> <p>L'allevatore, in qualità di</p>	
---	--	--	--

		<p>Operatore del settore alimentare (OSA) nel designare per il proprio allevamento il Veterinario Aziendale con atto formale, tramite l'allegato 3 del DM.</p> <p>07/12/2017, gli conferisce al contempo anche il ruolo di interlocutore unico con il Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Quindi, risulta evidente l'importanza di avere un riferimento unico e facilmente raggiungibile</p>	
--	--	---	--

		<p>soprattutto in caso di emergenze sanitarie. Il Veterinario aziendale rappresenta pertanto l'interfaccia tra operatore e autorità competente anche nella gestione delle emergenze sanitarie e affianca e supporta l'allevatore nelle scelte strategiche di gestione dell'allevamento o per migliorare le condizioni di sanità e benessere animale.</p>	
--	--	--	--

<p>a) <i>le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema "ClassyFarm.it";</i></p>	<p>È estremamente importante e che la designazione del Veterinario Aziendale sia associata all'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN).</p>		<p>Il Veterinario Aziendale inserisce i dati dell'autocontrollo e delle visite di sanità animale in Classyfarm, un sistema elettronico nato nel 2017, presentato come bozza operativa nel luglio 2018, implementato anche con la collaborazione FNOVI dal maggio 2019 ma, ad oggi purtroppo non ancora ultimato, tanto da prevedere una proroga di ulteriori 24 mesi dell'utilizzo di registrazioni cartacee.</p>
<p><i>le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento</i></p>		<p>Per definire la frequenza e le modalità della visita di sanità animali, la FNOVI, condivide pienamente quanto la Federazione Veterinari</p>	<p>https://fve.org/cms/wp-content/uploads/061-AHL-visits_adopted.pdf</p>

		<p>Europei (FVE) ha pubblicato in merito, ovvero indicazioni molto chiare e circostanziate riguardanti tutti i tipi di allevamenti di animali produttori di alimenti precisando anche che il rapporto tra allevatore e Medico Veterinario Aziendale debba essere di tipo one - on - one contract.</p> <p><u>Le visite veterinarie regolari hanno un grande impatto sul benessere degli animali e sull'efficienza</u></p>	
--	--	--	--

		<p><u>economica,</u> <u>oltre che sulla</u> <u>riduzione</u> <u>dell'uso di</u> <u>antibiotici e</u> <u>sulla</u> <u>sostenibilità.</u> <u>Lo dimostrano i</u> <u>Paesi che già</u> <u>attuano visite</u> <u>sanitarie</u> <u>regolari.</u></p>	
--	--	---	--